



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014)

REFERTO CONCERNENTE L'ESITO DEI CONTROLLI ESEGUITI SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014 PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (BO).

(art.12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6, lett. c) della legge 6 luglio 2012, n. 96, modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 conv. dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

Deliberazione n. 66 /2015/CSE

Bologna, 15 aprile 2015



fu
hr
2

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Marco Pieroni

Consigliere Massimo Romano

Consigliere Italo Scotti

COLLABORATORI:

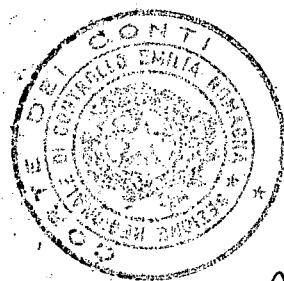
Roberto Iovinelli

Annachiara Reale

Elena Garattoni

INDICE

PREMESSA	4
1. PARTE GENERALE	6
1.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	6
1.2 L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO	10
2. PARTE SPECIALE	13
2.1 PARTITO DEMOCRATICO	13
2.2 CASALECCHIO DA VIVERE LISTA CIVICA PAOLO NANNI	14
2.3 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' - COMUNISTI.IT	15
2.4 PRIMA CASALECCHIO	16
2.5 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	17
2.6 ITALIA DEI VALORI	18
2.7 FORZA ITALIA	19
2.8 LEGA NORD - BASTA EURO	20
2.9 RIVOGLIAMO I CASSONETTI	21
2.10 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	22
2.11 LISTA CIVICA CASALECCHIO DI RENO	23



me

[Handwritten signature]

PREMESSA

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, recante *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*, ha introdotto disposizioni volte a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti estendendo, per quanto riguarda i controlli, la disciplina già prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, con riferimento alle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L'art. 13 citato da un lato detta disposizioni in tema di limiti di spesa (commi 1, 2, 3, 4, 5) e sanzioni (comma 7) dall'altro (comma 6) rinvia, con l'aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

Viene operata una netta separazione fra le formazioni politiche ed i singoli candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale per quanto riguarda sia le modalità di rendicontazione che i relativi controlli, affidati a due organi distinti.

Il rinvio all'art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993 prevede l'istituzione, presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di un apposito Collegio, composto da tre magistrati estratti a sorte fra i consiglieri in servizio, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è demandata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di regione.

Sul punto si segnala che l'art. 33, comma 3, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, ha circoscritto i controlli della Corte dei conti ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti lasciando però invariati gli

obblighi di controllo sui singoli candidati (comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) da parte del Collegio istituito presso la Corte d'Appello.

Si tratta di un quadro normativo alquanto insoddisfacente, sia per la duplicità degli organismi di controllo rispetto a spese (della lista e dei singoli candidati) spesso non agevolmente distinguibili o conoscibili, sia per il cattivo coordinamento delle disposizioni sull'obbligo di rendicontazione, che in via generale riguarda i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che prevede il controllo della Corte dei conti per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. In particolare va segnalata la non riscontrabilità della frequente dichiarazione, da parte dei rappresentanti delle formazioni politiche, in ordine alla mancata effettuazione di spese per la campagna elettorale e al sostenimento delle stesse da parte dei singoli candidati.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna è stato istituito dal Presidente della Sezione con decreto n. 27 dell'11 giugno 2014 e modificato con decreto n. 52 del 1° dicembre 2014.

Il presente referto esprime gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 96/2012, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 25 maggio 2014 nei comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Nella parte generale viene delineato il quadro normativo di riferimento evidenziando le problematiche legate all'applicazione della normativa e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale, singolarmente per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.



Handwritten signature and initials.

1. PARTE GENERALE

1.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Soggetti passivi e termine per la presentazione del consuntivo

Per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti all'elezione comunale devono depositare, entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, direttamente presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti¹ competente per territorio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, essendo venuta meno l'interposizione del presidente del Consiglio comunale² (art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, come modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del d.l. n. 149/2013 convertito dalla legge n. 13/2014 e richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, a sua volta modificato dall'art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014, conv. dalla legge n. 116/2014).

Tale disposizione pone due distinte questioni applicative: la qualificazione della natura del termine per la presentazione e l'individuazione dei rappresentanti tenuti alla presentazione del conto consuntivo.

Sul primo punto non è possibile far riferimento agli orientamenti espressi dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali.

Infatti, prima dei recenti interventi normativi che hanno abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti, il mancato rispetto del termine per tali elezioni comportava conseguenze differenti, a seconda della sussistenza o no del diritto a percepire il contributo statale. Nel caso delle elezioni comunali, invece, non è mai stato previsto alcun contributo statale.

Gli indirizzi interpretativi forniti in merito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 24/2013/INPR, prevedono che la Sezione³ regionale accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente all'inottemperanza a formale atto di contestazione.

¹ Originariamente la normativa poneva a carico della formazione politica l'obbligo di trasmettere il rendiconto al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

² Cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG.

³ L'art. 14-bis del d.l. n. 149 del 2013 ha ora disposto che la sanzione per il mancato deposito sia comminata dal Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Questo comporta che anche l'istruttoria in ordine al mancato deposito compete al Collegio.

Orbene, ritiene il Collegio che, sulla base di tale orientamento, possano considerarsi non sanzionabili i consuntivi depositati oltre i termini e cioè "per mero ritardo".

Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti tenuti a presentare il rendiconto, stante l'assenza di regole certe circa la nomina di un rappresentante per tali adempimenti, e vista la molteplicità di denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti, il Collegio ha ritenuto valida la sottoscrizione da parte di qualunque soggetto dichiarasse di avere un legame funzionale con la lista (delegato/rappresentante di lista, tesoriere/segretario amministrativo/legale rappresentante della formazione politica, ecc.).

Sono state formulate richieste istruttorie soltanto nei casi di prospetti sottoscritti dal candidato sindaco dai quali non appariva chiaro se la rendicontazione fosse relativa alla lista o al candidato stesso e come tale non soggetta al controllo del Collegio.

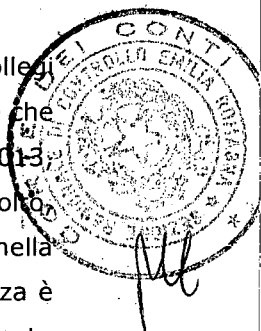
Il contenuto del conto consuntivo

Il conto consuntivo riporta l'indicazione delle spese sostenute, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Nel caso la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute unicamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti solo da essi, si ritiene che, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione, la medesima formazione politica debba attestare tale circostanza con apposita dichiarazione inviata al Collegio istituito presso la Corte dei conti.

Relativamente alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne⁴. Sul punto la Sezione delle autonomie, nella deliberazione n. 24/2013, ha precisato che "il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal

⁴ Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si è pronunciata la Corte di cassazione con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, affermando che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con "mezzi propri" è sufficiente a provare la copertura delle spese.



Handwritten signature.

senso, il controllo[...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.”

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7 della legge n. 195 del 2. maggio 1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

Si richiama inoltre l'art. 4, comma 3, della legge n. 659 del 18 novembre 1981, come modificato dall'art.11, comma 1, della legge n. 96/2012 che prevede, per contributi superiori a euro 5.000, l'obbligo di inoltrare al Presidente del Consiglio di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve⁵.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo delle spese effettuabili, l'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini (inclusi quelli di altri stati dell'U.E.) iscritti nelle liste elettorali comunali.

Quanto alle tipologie di spese elettorali, l'art. 11, comma 1, della legge n. 515/93 considera quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite in consuntivo per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, riferibili alla stessa.

Maggiori incertezze applicative pongono le disposizioni di cui al comma 2 del citato art. 11, secondo il quale: "*Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in*

⁵ Con riguardo all'applicazione di tale norma si richiamano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.l. n. 149/2013: "Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni."

misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate."

Si tratta di una formulazione che lascia spazio a molteplici indirizzi interpretativi circa le modalità di calcolo, come emerge chiaramente dai diversi referti dei Collegi di controllo sulle spese elettorali (delle elezioni politiche e regionali).

Stante la non chiara indicazione normativa, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993, come richiamato dall'articolo 13 della legge n. 96 del 2012, sia correttamente effettuata commisurando la percentuale del 30% prevista per spese di cui al comma 2 alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti le spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-*bis* della legge n. 515/1993⁶.

Ciò premesso il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente l'eventuale ballottaggio.

Il Collegio non esclude, tuttavia, la possibilità di considerare rilevanti anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui risultino inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio in materia di spese elettorali prevede, in ragione degli adempimenti cui sono tenute le formazioni politiche e dei riscontri effettuati, l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito indicate:

- a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012);
- b) da euro 5.164,57 a euro 51.645,69, in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, legge n. 515/1993

⁶ Che prevede che "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione"



richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);

- c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto, in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto (art. 15, comma 16, legge n. 515/1993 richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge 96/2012).

La legge operava, originariamente, una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale: la Sezione aveva il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancato deposito dei consuntivi, il Collegio era competente nelle altre due ipotesi.

Con le modifiche introdotte dal d.l. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, tale distinzione è venuta meno e tutta l'attività è ora demandata unicamente al Collegio.

Sotto il profilo procedurale, l'art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sul punto si è pronunciata anche la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2014/QMIG chiarendo che "i principi generali in tema di garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo, richiamati nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, trovano applicazione anche nei casi in cui, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del d.l. n. 149/2013, il Collegio incardinato presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sia competente a comminare la sanzione amministrativa pecuniaria in conseguenza del mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte di partiti, movimenti politici, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale (art. 15, comma 19, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012)."

Considerato che il controllo effettuato sui consuntivi trasmessi non ha fatto emergere violazioni sanzionabili, il Collegio non ha ritenuto necessario approfondire le questioni applicative collegate al procedimento sanzionatorio.

1.2 L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

L'attività del Collegio della Corte dei conti disciplinato dall'art. 12 della legge n. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

I controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con

delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993).

Il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio va individuato nella data dell'ultimo rendiconto pervenuto alla Corte dei conti tempestivamente e cioè entro il termine dei quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.

Questo Collegio ha svolto la sua attività con riferimento alle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 ed eventuale turno di ballottaggio dell'8 giugno 2014, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nei comuni dell'Emilia-Romagna con popolazione superiore a 30.000 abitanti, tra i quali il Comune di Casalecchio di Reno.

Riassumendo quanto già trattato nei paragrafi precedenti e tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate e delle soluzioni interpretative adottate, si precisa che l'attività di verifica è stata svolta con riguardo ai seguenti profili:

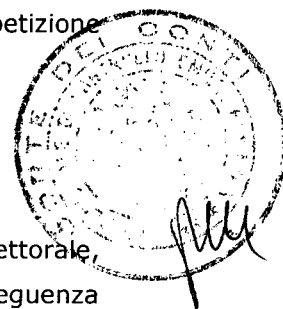
- rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale;
- dimostrazione della spesa attraverso idonea documentazione;
- indicazione delle fonti di finanziamento.

E' stato inoltre verificato il rispetto delle norme seguenti: art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974 in tema di contributi erogati da società, art. 4, comma 3, della legge n. 659/1981 in tema di contributi di importo superiore a euro cinquemila, art. 49, comma 1, del d.lgs n. 231/2007 in tema di limitazioni all'uso di denaro contante.

Per quanto concerne l'attività di verifica sui consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale nel Comune di Casalecchio di Reno, stante la necessità di acquisire alcune informazioni preliminari indispensabili ai fini del controllo, il Collegio ha formulato al Presidente del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno le seguenti richieste istruttorie:

- elencazione delle formazioni politiche che hanno partecipato alla competizione elettorale;
- nominativi e recapiti dei rappresentanti dei partiti/movimenti/liste;
- data di insediamento del Consiglio comunale;
- numero degli iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del maggio 2014.

Dai dati forniti risulta che undici liste hanno partecipato alla campagna elettorale, che il numero degli aventi diritto al voto era pari a 28.127 cittadini e che di conseguenza il limite massimo di spesa ammissibile risulta essere di 28.127 euro per formazione politica. Il Consiglio comunale si è insediato in data 12 giugno 2014; pertanto, il termine



di quarantacinque giorni per la presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti è scaduto domenica 27 luglio 2014, prorogato a lunedì 28 luglio 2014.

I rendiconti sono stati presentati entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, ad eccezione di quelli delle liste "Casalecchio da vivere", "Prima Casalecchio" e "Forza Italia" che sono stati depositati oltre il termine; nel caso della lista "Forza Italia" il rendiconto è stato inviato erroneamente, sia pure nei termini, al Presidente del Consiglio comunale (come prescritto dalla normativa prima delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'art. 14-bis, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, nel testo integrato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13) e solo successivamente è stato trasmesso anche al Collegio di controllo.

L'ultimo rendiconto pervenuto entro il termine è stato depositato il giorno 25 luglio 2014; pertanto, a partire da tale data decorrono i termini di sei mesi per la conclusione dei lavori del Collegio, termine successivamente prorogato di tre mesi con deliberazione n. 12/2015/CSE, comunicata al Presidente del Consiglio comunale.

Ai fini della delimitazione dell'arco temporale di riferimento della campagna elettorale, si è provveduto ad acquisire il decreto del Prefetto di Bologna che ha convocato i comizi elettorali. L'atto è stato adottato in data 26 marzo 2014 e dispone la convocazione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale per la giornata del 25 maggio e turno di ballottaggio per la giornata dell'8 giugno.

Considerato che nel Comune di Casalecchio di Reno l'elezione è terminata senza ricorso al ballottaggio, il periodo di campagna elettorale è ricompreso tra il 26 marzo e il 24 maggio 2014.

Si rimanda alla parte speciale della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui singoli conti consuntivi.

2. PARTE SPECIALE

2.1 PARTITO DEMOCRATICO

La lista PARTITO DEMOCRATICO ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il conto consuntivo è stato presentato dal sig. Carlo Castelli, in qualità di rappresentante legale della lista, in data 18 luglio 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese dichiarate ed effettivamente sostenute ammontano complessivamente ad euro 21.133,29, interamente finanziate con *"altri proventi mezzi/risorse propri"*.

In particolare le spese sostenute direttamente di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 ammontano a euro 17.255,99, mentre le spese forfettarie effettivamente sostenute di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 ammontano a euro 3.877,30.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



A handwritten signature, possibly "H. W.", located at the bottom right of the page.

2.2 CASALECCHIO DA VIVERE LISTA CIVICA PAOLO NANNI

La lista CASALECCHIO DA VIVERE LISTA CIVICA PAOLO NANNI ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il sig. Roberto Mignani, in qualità di rappresentante di lista, ha trasmesso mediante raccomandata postale una dichiarazione idonea ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione in data 31 luglio 2014, quindi fuori dal termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n.515/1993.

Il delegato ha attestato che la lista non ha sostenuto spese per la campagna elettorale e non ha ricevuto finanziamenti di alcun tipo assolvendo in tal modo l'obbligo di rendicontazione.

2.3 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' - COMUNISTI.IT

La lista SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' - COMUNISTI.IT ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il Sig. Massimo Masetti, delegato di lista, ha trasmesso mediante posta elettronica certificata una dichiarazione idonea ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione in data 27 giugno 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese dichiarate ed effettivamente sostenute ammontano complessivamente ad euro 713,06, interamente finanziate con "mezzi propri".

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



Handwritten signature in the bottom right corner.

2.4 PRIMA CASALECCHIO

La lista PRIMA CASALECCHIO ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il sig. Vinicio Zennaro, presentatore della lista, ha prodotto una dichiarazione idonea ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della rendicontazione datata 10 luglio 2014, trasmessa a questo Collegio di controllo in data 26 marzo 2015, quindi oltre il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n.515/1993.

Il presentatore della lista ha attestato che la lista non ha sostenuto spese per la campagna elettorale e non ha ricevuto finanziamenti di alcun tipo assolvendo in tal modo l'obbligo di rendicontazione.

2.5 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

La lista del PARTITO SOCIALISTA ITALIANO ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

La rendicontazione è stata presentata dai sig.ri Giovanni Patrizi e Angelo Cioni, in qualità di delegati della lista, mediante raccomandata postale del 18 giugno 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 ammontano ad euro 432,00, interamente finanziate con *"mezzi e risorse proprie della formazione politica"*.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta sulla base della documentazione emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.6 ITALIA DEI VALORI

La lista ITALIA DEI VALORI ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il rendiconto per la campagna elettorale è stato trasmesso dal rappresentante legale della lista sig: Claudio Baccolini mediante messaggio di posta elettronica certificata del 25 luglio 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n.515/1993.

Le spese dichiarate ed documentate ammontano complessivamente ad euro 796,00, finanziate con *"disponibilità proprie della formazione politica"* per un importo pari a euro 3.000,00.

In particolare le spese sostenute direttamente di cui all'art.11, comma 1, della legge n. 515/1993 ammontano a euro 796,00.

Si rileva pertanto un avanzo di euro 2.204,00.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.7 FORZA ITALIA

La lista del FORZA ITALIA ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Sono pervenuti due conti consuntivi: il primo, spedito in data 25 luglio 2014 e sottoscritto dal sig. Mario Pedica, delegato della lista "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER SETA", il secondo conto consuntivo sottoscritto dalla Sen. Mariarosaria Rossi, Commissario straordinario e Amministratore nazionale, datato 1 agosto 2014, è stato erroneamente trasmesso al Presidente del Consiglio comunale e solo successivamente, in data 15 settembre 2014 inviato al Collegio di controllo.

Le spese rendicontate con quest'ultimo documento rientrano nella tipologia di cui all'art.11, commi 1 e 2, della legge n. 515/1993, ed ammontano complessivamente ad euro 126,79, di cui:

- euro 97,53 per spese di cui all'art.11, comma 1, lett. d);
- euro 29,26 per spese calcolate in misura forfetaria di cui all'art.11, comma 2.

Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano ad euro 97,53 e sono costituite da *debiti verso fornitori il cui pagamento avverrà successivamente alla presentazione del rendiconto.*

La differenza tra l'entità del finanziamento e le spese complessivamente indicate nel rendiconto trova spiegazione, nel carattere virtuale delle stesse calcolate in misura forfetaria, indicate nel rendiconto soltanto per ottemperare alla previsione di legge.

Il sig. Mario Pedica, a sua volta, ha prodotto una dichiarazione idonea ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione in cui ha dichiarato che in relazione alla campagna elettorale delle suddette elezioni, a livello locale, la lista "FORZA ITALIA - BERLUSCONI PER SETA" non ha sostenuto spese in modo autonomo né ha ricevuto finanziamenti.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.8 LEGA NORD – BASTA EURO

La lista LEGA NORD-BASTA EURO ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

La rendicontazione è stata trasmessa per posta elettronica certificata il 24 luglio 2014, dal sig. Mauro Muratori, in qualità di delegato di lista, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993.

Le spese rendicontate e documentate di cui all'art.11, comma 1, della legge n. 515/1993 ammontano complessivamente ad euro 100,36, finanziate interamente dalla formazione politica.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



2.9 RIVOGLIAMO I CASSONETTI

La lista RIVOGLIAMO I CASSONETTI ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il rendiconto per la campagna elettorale è stato trasmesso dal delegato della lista sig. Roberto Castro tramite raccomandata postale del 25 luglio 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n.515/1993.

Il sig. Roberto Castro ha prodotto una dichiarazione idonea ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di rendicontazione in cui dichiara che in relazione alla campagna elettorale delle suddette elezioni la lista "RIVOGLIAMO I CASSONETTI" non ha ricevuto alcun tipo di finanziamento e che *tutte le spese relative alla lista (manifesti per pubblica affissione)* sono state sostenute dal candidato alla carica di consigliere comunale Roberto Castro.



2.10 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

La lista MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il rendiconto per la campagna elettorale è stato trasmesso dal delegato della lista sig.ra Serena Saetti tramite raccomandata postale dell'11 luglio 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n.515/1993.

Le spese rendicontate e documentate ammontano ad euro 197,08:

1. euro 81,74 per spese di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 515/1993 (manifesti);
2. euro 85,34 per spese di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), della legge n. 515/1993 (pubblicazione per presentazione candidature);
3. euro 30,00 per spese di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993.

Le fonti di finanziamento dichiarate ammontano a euro 300,00, relative a *"libere contribuzioni ricevute in denaro contante da privati sostenitori"*.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità dei rendiconti presentati alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.

2.11 LISTA CIVICA CASALECCHIO DI RENO

La lista civica CASALECCHIO DI RENO ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale svoltesi il 25 maggio 2014.

Il rendiconto per la campagna elettorale è stato trasmesso dal rappresentante legale della lista sig. Bruno Cevenini tramite raccomandata postale del 30 giugno 2014, quindi entro il termine previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n.515/1993.

Le spese rendicontate e documentate sono state complessivamente pari a euro 3.905,38; interamente finanziate da *risorse proprie della lista* (euro 350,00), dai *sostenitori della lista* (euro 1.300,00) e *dai candidati* (euro 2.400,00). L'avanzo è di euro 144,62.

Dalle risultanze del controllo esperito sulla base della documentazione prodotta emerge la conformità del rendiconto presentato alla normativa che disciplina le spese per la campagna elettorale e le relative fonti di finanziamento.



A handwritten signature, likely of the official responsible for the stamp, written in black ink.